

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Oggetto: Revisione della disciplina della Regione Marche in materia di tirocini extracurricolari, nel quadro delle Linee guida definite nell'Accordo Stato – Regioni e Province autonome del 25 maggio 2017. Revoca della DGR n. 1474/2017.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal Settore Servizi per l'impiego e politiche del lavoro, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTO il parere favorevole di cui all'articolo 4, comma 5, della legge regionale 30 luglio 2021, n. 18, sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica, del dirigente del Settore Servizi per l'impiego e politiche del lavoro e l'attestazione dello stesso che dalla presente deliberazione non deriva né può comunque derivare un impegno di spesa a carico del bilancio regionale;

VISTA la proposta del Direttore del Dipartimento Politiche Sociali Lavoro Istruzione e Formazione;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata nell'allegato "Verbale di seduta"

DELIBERA

- Di approvare la nuova disciplina della Regione Marche in materia di tirocini extracurricolari contenuta nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, nel quadro dell'Accordo Stato – Regioni e Province autonome del 25 maggio 2017 sul documento recante "Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento" ai sensi dell'articolo 1, commi da 34 a 36, della legge 28 giugno 2012, n. 92.
- Di stabilire che le disposizioni regionali di cui all'Allegato A predetto entreranno in vigore dal **01/03/2025** in sostituzione di quelle, ad oggi vigenti, contenute nella DGR n.1474 del 11/12/2017 ("Recepimento ed attuazione dell'Accordo Stato – Regioni e Province autonome del 25 maggio 2017 contenente le Linee guida in materia di tirocini, ai sensi dell'art. 1 commi 34 e 36 della L n. 92/2012." Revoca della DGR n. 1134/2013).



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- Di revocare, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della nuova disciplina sui tirocini extracurricolari di cui al presente atto, la DGR n.1474 del 11/12/2017 e tutte le disposizioni in essa contenute.
- Di disporre che gli avvisi pubblici regionali che prevedono l'attuazione dei tirocini precedentemente programmati, già pubblicati alla data di entrata in vigore delle disposizioni riportate nell'Allegato A alla presente deliberazione, restano regolati dalla normativa regionale vigente (DGR n.1474/2017) fino alla loro naturale scadenza.
- Di disporre, inoltre, che i tirocini extracurricolari realizzati presso soggetti ospitanti aventi sede operativa o legale nell'ambito del territorio regionale, per cui è stata effettuata la comunicazione obbligatoria prima dell'entrata in vigore delle disposizioni riportate nell'Allegato A alla presente deliberazione, restano disciplinati dalla DGR n.1474/2017 fino alla loro scadenza indicata nel progetto formativo individuale.
- Di demandare al Dirigente del Settore Servizi per l'impiego e politiche del lavoro gli adempimenti derivanti dall'attuazione della presente deliberazione.

Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1, del DLgs n. 33/2013.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Francesco Maria Nocelli)
Documento informatico firmato digitalmente

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
(Francesco Acquaroli)
Documento informatico firmato digitalmente



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- L. 17/10/1967, n. 977 – Tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti.
- L. 24/11/1981, n. 689 – Modifiche al sistema penale.
- L. 08/11/1991, n. 381 – Disciplina delle cooperative sociali.
- D.L. 01/10/1996, n. 510 – Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 novembre 1996, n. 608 e s.m.i. (art. 9-bis, comma 2).
- L. 24/06/1997, n. 196 – Norme in materia di promozione dell'occupazione.
- D.M. 25/03/1998, n. 142 – Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della L. 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento.
- Circolare MLPS n. 92/1998 – Tirocini formativi e di orientamento. D.M. n. 142/1998.
- D.Lgs. 25/07/1998, n. 286 – Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.
- L. 12/03/1999, n. 68 – Norme per il diritto al lavoro dei disabili.
- D.P.R. 31/08/1999, n. 394 – Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e s.m.i.
- L.Cost. 18/10/2001, n. 3 – Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione.
- D.Lgs. 08/04/2003, n. 66 – Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro.
- D.Lgs. 10/09/2003, n. 276 – Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 3.
- L.R. Marche 25/01/2005, n. 2 – Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro (art.18).
- D.Lgs. 15/04/2005, n. 76 – Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della L. 28 marzo 2003, n. 53.
- L. 27/12/2006, n. 296 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007 e s.m.i. (art. 1, comma 622).
- D.Lgs. 09/04/2008, n. 81 – Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
- D.L. 28/06/2013, n. 76 – Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 99.
- DGR n. 1583 del 25/11/2013 e s.m.i – D. Lgs. n. 276/2003 e L.R. n. 2/2005: Approvazione "Disciplina regionale per l'accREDITAMENTO dei servizi per il lavoro della Regione Marche".
- Raccomandazione del Consiglio dell'Unione Europea del 10 marzo 2014 su un quadro di



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

qualità per i tirocini.

- D.Lgs. 14/09/2015, n. 150 – Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183.
- D.L. 24/04/2017, n. 50 – Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2017, n. 96 (art. 54-bis).
- Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, sul documento recante “Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento” a sensi dell’art. 1, commi 34 e 36 della Legge 28 giugno 2012, n. 92, approvato nella Conferenza del 25 maggio 2017 (Atto rep. N. 86/CSR).
- DGR n. 1474 del 11/12/2017 – Recepimento ed attuazione dell’Accordo Stato – Regioni e Province autonome del 25 maggio 2017 contenente le Linee guida in materia di tirocini, ai sensi dell’art. 1 commi 34 e 36 della L n. 92/2012. Revoca della DGR n. 1134/2013.
- L. 30/12/2021, n. 234 – Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024 (art. 1, commi 720-726).
- Risoluzione del Parlamento europeo del 14 giugno 2023 recante raccomandazioni alla Commissione concernenti tirocini di qualità nell'Unione (2020/2005 - INL).

MOTIVAZIONE

Il tirocinio viene definito come una misura formativa di politica attiva finalizzata a creare un contatto diretto tra un soggetto ospitante e il tirocinante allo scopo di favorirne l’arricchimento del bagaglio di conoscenze, l’acquisizione di competenze professionali e l’inserimento, o il reinserimento, lavorativo.

L’ultimo rapporto di monitoraggio nazionale in materia di tirocini extracurriculari, edito dall’ANPAL - Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro nel febbraio 2024 evidenzia che il volume complessivo di tirocini attivati in Italia dal 2020 al 2022 si posiziona a quasi 870 mila unità. Nello stesso arco temporale oltre 755 mila individui sono stati coinvolti in un’esperienza di tirocinio extracurriculare e poco più di 279 mila imprese hanno ospitato almeno un tirocinante.

Significativa è la rilevanza della misura anche a livello regionale. Oltre 64.700, infatti, sono i tirocini extracurriculari attivati nella Regione Marche dal 2018 a oggi, con picchi negli anni immediatamente precedenti alla pandemia da Covid-19 (2018: 10761 attivazioni; 2019: 10875 attivazioni). Vi è, inoltre, nel periodo considerato, una netta preminenza dei tirocini extracurriculari rispetto alle “borse lavoro e altre work experiences”, con un rapporto tra le due politiche che si attesta su valori di 9,5:1.

La Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea del 10 marzo 2014 invitava gli Stati membri ad adottare un quadro generale di riferimento per attivare tirocini di qualità, con particolare attenzione ai contenuti di apprendimento e formazione, al fine di facilitare la



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

transizione dallo studio, dalla disoccupazione o dall'inattività all'inserimento nel mercato del lavoro, ponendo la questione della qualificazione dello strumento e del suo omogeneo impiego sull'intero territorio comunitario.

Alla luce della Raccomandazione del 2014 e della stessa evoluzione normativa degli ultimi anni volte a qualificare l'istituto del tirocinio quale strumento fondamentale ai fini dell'inserimento nel mercato del lavoro, il 25 maggio 2017 è stato approvato, in sede di Conferenza Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, l'Accordo avente ad oggetto le Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento, ai sensi dell'art.1, commi da 34 a 36, della Legge n. 92 del 28 giugno 2012. Questi commi, ora abrogati, prevedevano infatti la stipula, in sede di Conferenza Stato – Regioni, di un accordo per la definizione di Linee guida condivise, al fine di fornire una cornice nazionale per la disciplina dei tirocini formativi e di orientamento, entro la quale le Regioni e le Province autonome potessero costruire le proprie normative.

Tale Accordo, pubblicato il 7 giugno 2017 (Atto rep. N. 86/CSR/2017), ha sostituito il precedente di pari oggetto, approvato nel 2013, che aveva costituito un primo quadro comune di riferimento in materia di tirocini extracurricolari e le cui Linee guida erano state recepite e attuate dalla Regione Marche con l'adozione della DGR n. 1134/2013.

L'Accordo del 2017 è stato il frutto di un'articolata trattativa volta a qualificare l'istituto e a limitarne gli abusi, basata sui alcuni principi fondamentali condivisi tra Governo centrale e Regioni e Province autonome:

- a) il tirocinio non può essere utilizzato per tipologie di attività lavorative per le quali non sia necessario un periodo formativo;
- b) i tirocinanti non possono sostituire i lavoratori con contratti a termine nei periodi di picco delle attività e non possono essere utilizzati per sostituire il personale del soggetto ospitante nei periodi di malattia, maternità o ferie né per ricoprire ruoli necessari all'organizzazione dello stesso.

La Regione Marche è da sempre impegnata a promuovere tutte le misure di politica attiva che possono comunque sostenere l'occupazione, tra le quali riveste un ruolo importante il tirocinio extracurricolare, in quanto periodo di apprendimento e formazione nei luoghi di lavoro che permette di realizzare un percorso di approfondimento professionale e pratico, creando condizioni favorevoli per l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro.

Nell'Accordo Stato – Regioni e Province autonome stipulato il 25 maggio 2017 si prevedeva che le Regioni, nei sei mesi successivi, si fossero impegnate, laddove necessario, a recepire nelle proprie normative quanto previsto dalle Linee guida, oggetto dell'Accordo.

Il processo di miglioramento e aggiornamento della regolazione dei tirocini extracurricolari intrapreso dalla Regione Marche con la DGR n. 1134/2013 è pertanto continuato con l'adozione della DGR n. 1474/2017, di recepimento ed attuazione delle Linee guida contenute nell'Accordo del 2017 e contestuale revoca della precedente deliberazione, al fine di perseguire la qualità degli obiettivi formativi e, allo stesso tempo, mettere in campo un'adeguata attività di controllo per contenere il più possibile il rischio di distorsione sull'utilizzo dello strumento di tirocinio.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

I significativi cambiamenti intervenuti negli ultimi anni, sia a livello generale (in primis quelli indotti dalla pandemia da Covid-19) sia nel mercato del lavoro e nella sua organizzazione, hanno, tuttavia, evidenziato la necessità di aggiornare ulteriormente la vigente disciplina dei tirocini extracurricolari per adeguarla al mutamento dei tempi.

Si è avviata, quindi, da tempo, l'elaborazione di una nuova regolamentazione, sulla scorta di quanto emerso, in particolare, dalla pratica quotidiana, dalle analisi di efficacia dell'intervento condotte dall'Osservatorio regionale del mercato del lavoro e dal sistematico lavoro di confronto tra i Centri per l'Impiego della Regione Marche portato avanti, nel tempo, nell'apposito tavolo tecnico di coordinamento sui tirocini extracurricolari.

Nel frattempo, con la L. 30/12/2021, n. 234 – Legge di Bilancio 2022 (art. 1, commi 720-726) era stata prevista, in riferimento ai tirocini extracurricolari, l'adozione da parte del Governo, delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano, in sede di Conferenza Permanente, di un accordo per la definizione di Linee guida, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa, sulla base dei seguenti criteri:

- a) revisione della disciplina, secondo criteri che ne circoscrivessero l'applicazione in favore di soggetti con difficoltà di inclusione sociale;
- b) individuazione degli elementi qualificanti, quali il riconoscimento di una congrua indennità di partecipazione, la fissazione di una durata massima comprensiva di eventuali rinnovi e limiti numerici di tirocini attivabili in relazione alle dimensioni d'impresa;
- c) definizione di livelli essenziali della formazione che prevedessero un bilancio delle competenze all'inizio del tirocinio e una certificazione delle competenze alla sua conclusione;
- d) definizione di forme e modalità di contingentamento per vincolare l'attivazione di nuovi tirocini all'assunzione di una quota minima di tirocinanti al termine del periodo di tirocinio;
- e) previsione di azioni e interventi volti a prevenire e contrastare un uso distorto dell'istituto, anche attraverso la puntuale individuazione delle modalità con cui il tirocinante presta la propria attività.

L'emanazione delle nuove Linee guida previste dalla legge di bilancio 2022 non è mai avvenuta, per cui la cornice nazionale di riferimento resta l'Accordo approvato in sede di Conferenza Stato-Regioni il 25 maggio 2017 e la disciplina regionale in materia di tirocini extracurricolari che forma oggetto della presente deliberazione, finalizzata a sostituire quella attuale di cui alla DGR n.1474/2017, è inscrivibile all'interno del quadro comune preesistente.

Il nuovo testo, cercando sempre di perseguire l'obiettivo di favorire la realizzazione di tirocini di qualità evitando rischi distorsivi, nasce dall'esigenza, da un lato, di chiarire e semplificare diversi aspetti della vigente normativa e, dall'altro, di introdurre importanti elementi di novità che riguardano:

- esplicitazione dei requisiti comuni a tutti i destinatari dei tirocini;
- ruolo del soggetto promotore come garante della qualità e della formazione;
- ridefinizione dei presupposti e delle condizioni di attivazione del tirocinio;
- eliminazione, per i dipendenti pubblici, del limite massimo di tirocinanti per ogni tutor;
- implementazione di una nuova procedura digitale per l'attivazione e la gestione dei tirocini;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- tracciabilità dell'esperienza di tirocinio;
- contenimento della durata massima del tirocinio;
- prescrizioni sugli spostamenti, sugli orari e sugli impegni settimanali;
- introduzione della possibilità di svolgimento dei tirocini in modalità remota;
- innalzamento dell'indennità minima;
- disciplina specifica inerente ai tirocini estivi e ai tirocini per minori in dispersione scolastica o svantaggiati.

Tali elementi appaiono pienamente in linea con la Risoluzione del Parlamento europeo del 14 giugno 2023 in materia di qualità dei tirocini, che ha invitato la Commissione ad aggiornare la Raccomandazione del Consiglio del 2014 sul quadro di qualità dei tirocini aggiungendo nuovi principi e criteri a quelli già indicati nel 2014. In particolare si richiede di prevedere che l'indennità di partecipazione sia in linea con il costo della vita, di adeguare ai criteri di qualità anche i tirocini condotti a distanza, di curare gli obiettivi di apprendimento e garantire un tutoraggio adeguato, oltre che segnalare – in raccordo con gli ispettorati nazionali del lavoro – le eventuali irregolarità. Viene infine richiesta una maggiore cooperazione in materia e suggerita la creazione di un'alleanza europea per i tirocini per rafforzare la qualità e l'offerta dei tirocini in tutta l'Europa.

Questa rinnovata normativa regionale sui tirocini extracurricolari e, in particolare, l'avvio della procedura di attivazione e gestione in modalità digitale, rappresenta, in un mondo che cambia, un significativo passo in avanti nell'ottica della valorizzazione dell'esperienza di tirocinio quale effettivo percorso di acquisizione di conoscenze e competenze e di crescita professionale, in analogia alle buone prassi di altre Regioni.

I tirocini sono, infatti, uno strumento di politica attiva di primaria importanza, sia per la sua rilevanza numerica sia nell'ottica di un auspicabile inserimento lavorativo. Tale misura richiede, pertanto, di essere governata e monitorata con strumenti adeguati, sia normativi sia tecnologici e procedurali, che mettano tutti i soggetti a vario modo coinvolti nelle condizioni di svolgere al meglio il ruolo e i compiti che sono loro propri e in cui i contenuti formativi abbiano un ruolo centrale sin dalla fase della progettazione, con l'obiettivo della tracciabilità e della certificabilità degli apprendimenti.

Con il presente atto, pertanto, si approva la nuova disciplina della Regione Marche in materia di tirocini extracurricolari contenuta nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, in sostituzione di quella, ad oggi vigente, contenuta nella DGR n.1474 del 11/12/2017 e nel quadro dell'Accordo Stato – Regioni e Province autonome del 25 maggio 2017 sul documento recante "Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento" ai sensi dell'articolo 1, commi da 34 a 36, della legge 28 giugno 2012, n. 92.

Le disposizioni regionali di cui all'Allegato A predetto entreranno in vigore dal **01/03/2025** e, con decorrenza dalla stessa data, è necessario revocare la DGR n.1474 del 11/12/2017 e tutte le disposizioni in essa contenute.

Gli avvisi pubblici regionali che prevedono l'attuazione dei tirocini precedentemente programmati, già pubblicati alla data di entrata in vigore delle disposizioni riportate nell'Allegato



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

A alla presente deliberazione, restano regolati dalla normativa regionale vigente (DGR n.1474/2017) fino alla loro naturale scadenza.

I tirocini extracurricolari realizzati presso soggetti ospitanti aventi sede operativa o legale nell'ambito del territorio regionale, per cui è stata effettuata la comunicazione obbligatoria prima dell'entrata in vigore delle disposizioni riportate nell'Allegato A alla presente deliberazione, restano disciplinati dalla DGR n.1474/2017 fino alla loro scadenza indicata nel progetto formativo individuale.

La nuova disciplina della Regione Marche in materia di tirocini extracurricolari che forma oggetto della presente DGR è stata presentata alla Commissione Regionale Lavoro nelle sedute del 26 novembre e del 18 dicembre 2024.

Viene demandata al Dirigente del Settore Servizi per l'impiego e politiche del lavoro l'adozione dei decreti derivanti dall'attuazione della presente deliberazione, compreso l'eventuale aggiornamento, in via provvisoria fino alla piena operatività della procedura digitale, della modulistica per la gestione dei tirocini extracurricolari attualmente in uso.

ESITO DELL'ISTRUTTORIA

Alla luce delle predette considerazioni, si propone l'adozione del presente atto, avente ad oggetto:

“Revisione della disciplina della Regione Marche in materia di tirocini extracurricolari, nel quadro delle Linee guida definite nell'Accordo Stato – Regioni e Province autonome del 25 maggio 2017. Revoca della DGR n. 1474/2017.”

Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il responsabile del procedimento
(Filippo Gabrielli)
Documento informatico firmato digitalmente

PARERE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI PER L'IMPIEGO E POLITICHE DEL LAVORO

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e attesta che dalla presente deliberazione non deriva alcun impegno di spesa a carico della Regione.

Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il dirigente del Settore
(*Massimo Rocchi*)

Documento informatico firmato digitalmente

PROPOSTA DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI LAVORO ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione.

Dichiara, altresì, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, in relazione alla presente deliberazione, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il Direttore di Dipartimento
(*Roberta Maestri*)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Allegato A – Disciplina della Regione Marche in materia di tirocini extracurricolari



REGIONE MARCHE

DISCIPLINA IN MATERIA DI TIROCINI EXTRACURRICULARI

Art. 1 DISPOSIZIONI GENERALI E FINALITÀ

Art. 1.1 Ambito di applicazione

Art. 2 SOGGETTI

Art. 2.1 Destinatari dei tirocini

Art. 2.1.1 Obblighi del tirocinante e riconoscimento delle competenze

Art. 2.2 Soggetti promotori

Art. 2.2.1 Obblighi e compiti dei soggetti promotori

Art. 2.3 Soggetti ospitanti

Art. 2.3.1 Presupposti di attivazione del tirocinio

Art. 2.3.2 Condizioni di attivazione

Art. 2.3.3 Adempimenti del soggetto ospitante

Art. 2.3.4 Soggetto ospitante multi-localizzato

Art. 2.3.5 Limiti numerici e premialità

Art. 2.4 Tutoraggio

Art. 2.4.1 Funzioni dei tutor e competenze richieste

Art. 3 MODALITÀ DI ATTIVAZIONE

Art. 3.1 Convenzione

Art. 3.2 Progetto Formativo Individuale

Art. 3.3 Sede e spostamenti

Art. 3.4 Durata

Art. 3.5 Sospensione

Art. 3.6 Interruzione

Art. 3.7 Proroga

Art. 3.8 Orari e impegni settimanali

Art. 3.9 Modalità remota

Art. 3.10 Garanzie assicurative

Art. 3.11 Comunicazioni Obbligatorie

Art. 3.12 Indennità

Art. 3.13 Attestazioni finali

Art. 4 DISCIPLINA SPECIFICA

Art. 4.1 Tirocini estivi

Art. 4.2 Tirocini per minori in dispersione scolastica o svantaggiati

Art. 5 MONITORAGGIO, CONTROLLI, VIGILANZA E SANZIONI

Art. 5.1 Monitoraggio

Art. 5.2 Misure di vigilanza e controllo ispettivo

Art. 5.3 Disciplina sanzionatoria

Art. 6 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 1

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALITÀ

1. La Regione Marche, nel rispetto dei livelli essenziali determinati dalla legislazione nazionale in materia di lavoro, disciplina i tirocini extracurricolari come *misura di politica attiva* finalizzata a creare un contatto diretto tra un soggetto ospitante ed il tirocinante allo scopo di *favorire l'orientamento alle scelte professionali, l'arricchimento delle conoscenze e l'acquisizione di competenze utili all'inserimento e al re-inserimento lavorativo*.
2. La Regione Marche favorisce la realizzazione di tirocini extracurricolari di qualità, caratterizzati da significativi contenuti di apprendimento, volti a far conseguire al tirocinante specifiche *conoscenze tecniche, qualificate abilità professionali e nuove competenze* professionalmente certificabili.
3. I tirocini extracurricolari consistono in esperienze di orientamento al lavoro e di formazione personalizzata in situazione, che non si configurano come rapporti di lavoro.
4. I tirocini extracurricolari si realizzano sulla base di un Progetto Formativo Individuale (PFI) concordato fra soggetto promotore, soggetto ospitante e tirocinante, che definisce gli obiettivi formativi da conseguire nonché le modalità di attuazione.

Art. 1.1

Ambito di applicazione

1. Oggetto del presente provvedimento sono i tirocini extracurricolari che si svolgono, presso un soggetto ospitante pubblico o privato, in una sede operativa ubicata nel territorio della Regione Marche.
2. Non rientrano nell'oggetto del presente provvedimento:
 - a) I tirocini curriculari, promossi da università, istituzioni scolastiche, centri di formazione professionale, ovvero tutte le fattispecie non soggette alle comunicazioni obbligatorie, in quanto esperienze previste all'interno di un percorso formale di istruzione o di formazione;
 - b) I tirocini previsti per l'accesso alle professioni ordinistiche, nonché i periodi di pratica professionale;
 - c) I tirocini transnazionali svolti all'estero o presso un ente sovranazionale;
 - d) I tirocini per soggetti extracomunitari promossi all'interno delle quote di ingresso di cui all'Accordo 99/CSR del 5 agosto 2014, avente ad oggetto "Linee guida in materia di tirocini per le persone straniere residenti all'estero, modulistica allegata e ipotesi di piattaforma informatica", recepite dalla Regione Marche con la Deliberazione di Giunta n. 395 del 13 maggio 2015;
 - e) Tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione delle persone prese in carico dal servizio sociale professionale e/o dai servizi sanitari competenti, disciplinati dall'Accordo 7/CSR del 22 gennaio 2015 recante "Linee guida per i tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone ed alla riabilitazione" ed attualmente recepito dalla Regione Marche con Deliberazione di Giunta n. 593 del 7 maggio 2018.
3. Non sono attivabili tirocini in favore di professionisti abilitati all'esercizio di professioni regolamentate per attività tipiche, ovvero riservate alla professione.

Art. 2

SOGGETTI

Art. 2.1

Destinatari dei tirocini

1. Destinatari dei tirocini extracurricolari sono:
 - a) soggetti in stato di disoccupazione ai sensi del D. Lgs. 150/2015;
 - b) lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro;
 - c) lavoratori a rischio di disoccupazione;
 - d) soggetti già occupati che siano in cerca di altra occupazione. Questi soggetti possono essere destinatari di un tirocinio extracurricolare compatibilmente con l'orario di lavoro svolto e tenuto conto che tra orario lavorativo e orario di tirocinio devono essere rispettati i limiti massimi previsti dal D. Lgs. n. 66/2003.
 - e) soggetti disabili (di cui all'art. 1, comma 1, della Legge n. 68/1999);
 - f) **soggetti in condizione di svantaggio** quali:
 - f 1) **persone svantaggiate** appartenenti alle categorie definite dall'art. 4, comma 1, della Legge n. 381/1991 (Disciplina delle cooperative sociali). In caso di persone svantaggiate minorenni, i tirocini possono essere attivati solamente alle condizioni di cui all'art. 4.2, comma 2;
 - f 2) persone inserite nei programmi di assistenza e integrazione sociale a favore delle **vittime di tratta e grave sfruttamento** previsti dall'art. 13 della Legge n. 228/2003, (Misure contro la tratta di persone) e dall'articolo 18 del D. Lgs. n. 286/1998 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);
 - f 3) **vittime di violenza** inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere certificati dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri anti violenza o dalle case rifugio di cui all'art. 5 bis del D. L. n. 93/2013 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province), convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 119/2013;
 - f 4) **richiedenti protezione internazionale e titolari di status di "rifugiato" o di "protezione sussidiaria"** di cui all'art. 2, comma 1, lettere e) e g), del D. Lgs. n. 25/2008 (Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato);
 - f 5) **titolari di permesso di soggiorno rilasciato per protezione speciale, calamità, casi speciali, per atti di particolare valore civile** di cui al D. Lgs. 286/1998 e s.m.i;
 - f 6) **titolari del permesso di soggiorno per integrazione di minore** di cui all'art. 11, c.1, lett. c-sexies, DPR n.394/99;
 - f 7) **profughi** di cui alla Legge n. 763/1981 (Normativa organica per i profughi);
 - g) altri eventuali soggetti individuati dalla programmazione delle politiche attive per il lavoro nazionali e/o regionali.
2. I destinatari dei tirocini extracurricolari devono avere età non inferiore a 16 anni e, se minorenni, aver assolto l'obbligo di istruzione, ad eccezione dei soggetti di cui all'art.4.2, comma 2. Se i tirocinanti sono disoccupati ai sensi del D. Lgs. 150/2015, debbono aver reso la Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID) ed aver sottoscritto il Patto di Servizio personalizzato presso il Centro per l'Impiego di competenza.
3. In un'apposita sezione (Art. 4) sono disciplinati i tirocini extracurricolari rivolti a:
 - a) studenti che hanno assolto l'obbligo di istruzione e sono regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso un'istituzione scolastica, limitatamente ai tirocini promossi durante il periodo estivo di cui al successivo art. 4.1;

- b) minori in dispersione scolastica o svantaggiati di cui al successivo art. 4.2.
4. Con riguardo ai soggetti disabili di cui alla Legge n. 68/1999, le disposizioni del presente provvedimento trovano applicazione in quanto compatibili con la relativa disciplina di specie.

Art. 2.1.1

Obblighi del tirocinante e riconoscimento delle competenze

1. Il tirocinante è tenuto a:
 - a) svolgere un ruolo attivo nella definizione del proprio bilancio delle competenze e nell'eventuale identificazione e messa in trasparenza degli apprendimenti, impegnandosi, con l'ausilio dei rispettivi tutor, nell'elaborazione e definizione del Progetto Formativo Individuale di tirocinio, nonché nel fornire elementi utili alla stesura della valutazione finale;
 - b) attenersi a quanto previsto nel PFI svolgendo le attività concordate coi tutor nel rispetto degli orari previsti nello stesso PFI;
 - c) comunicare tempestivamente ai tutor ogni variazione relativa allo stato occupazionale e alla frequenza di percorsi formativi;
 - d) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
 - e) mantenere la necessaria riservatezza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio, per quanto attiene a dati, informazioni o conoscenze in merito ai procedimenti amministrativi e ai processi produttivi acquisiti nel corso del tirocinio.
2. Al tirocinante è assicurato il supporto del Centro per l'Impiego nelle procedure connesse al riconoscimento delle competenze acquisite ai fini dell'eventuale registrazione dell'esperienza sul Libretto formativo del cittadino (LFC), secondo le modalità previste dalla Regione Marche.

Art. 2.2

Soggetti promotori

1. I tirocini extracurricolari sono promossi da un soggetto, terzo rispetto al soggetto ospitante ed al tirocinante, che assicura la qualità dell'esperienza formativa e il corretto andamento del progetto formativo.
2. Sono soggetti promotori dei tirocini i soggetti, di seguito indicati, anche tra loro associati, ed individuati dalla normativa vigente:
 - a) Centri per l'Impiego;
 - b) Servizi per l'impiego privati accreditati al lavoro di cui alla DGR n. 1583/2013 e s.m.i.;
 - c) Istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici e dell'AFAM;
 - d) Istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore legale;
 - e) Fondazioni di Istruzione Tecnica Superiore (ITS);
 - f) Enti del Terzo Settore accreditati e/o convenzionati con SSR, enti ausiliari e cooperative sociali purché iscritti negli specifici albi regionali, ove esistenti;
 - g) Agenzie formative private accreditate alla Regione Marche;
 - h) Soggetti autorizzati a livello nazionale alla intermediazione dall'Agenzia Nazionale per le politiche attive del lavoro - ANPAL (ora Direzione Generale delle Politiche attive del lavoro, dei Servizi per il lavoro e degli Incentivi all'Occupazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali) ai sensi dell'art. 9, comma 1,

lettera h) del D. Lgs. n. 150/2015 e successive modificazioni ovvero accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell'art. 12 del medesimo decreto;

- i) Agenzia Nazionale per le politiche attive del lavoro - ANPAL (ora Direzione Generale delle Politiche attive del lavoro, dei Servizi per il lavoro e degli Incentivi all'Occupazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali).

3. Con riguardo ai soggetti promotori di cui alla lettera a) del precedente comma (Centri per l'Impiego), la competenza è determinata sulla base della sede operativa dell'azienda presso la quale si svolge il tirocinio. In caso di tirocini svolti in più sedi operative, il Centro per l'Impiego competente per la promozione del tirocinio è individuato sulla base della sede operativa prevalente.

Nel caso di soggetto ospitante con sedi ricadenti nella territorialità di almeno 3 (tre) Centri per l'Impiego, la struttura regionale competente in materia di tirocini, di concerto con i Centri per l'Impiego interessati, può assumere il coordinamento delle funzioni dei soggetti promotori.

4. La Regione Marche con successivo atto, stabilirà le procedure per l'iscrizione dei soggetti promotori di cui al precedente comma 2 in un apposito elenco pubblicato on line nel sito istituzionale della Regione Marche.

Art. 2.2.1

Obblighi e compiti dei soggetti promotori

1. I soggetti promotori sono tenuti a promuovere tirocini di qualità finalizzati a garantire un'adeguata formazione e un altrettanto adeguato periodo di inserimento in situazione lavorativa. I tirocini sono svolti sulla base di apposite Convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e i soggetti ospitanti.
2. I soggetti promotori hanno l'obbligo di:
 - a) verificare la sussistenza delle condizioni di attivazione del tirocinio e il possesso dei requisiti richiesti ai destinatari e ai soggetti ospitanti;
 - b) consegnare al tirocinante, prima dell'inizio del tirocinio, il PFI sottoscritto;
 - c) conservare agli atti tutta la documentazione inerente i tirocini promossi, e, fino alla piena operatività della procedura di gestione informatizzata dei tirocini di cui al successivo art. 3, di inviare semestralmente alla Regione Marche (nei mesi di luglio e dicembre) l'elenco dei tirocini promossi.
3. Spetta ai soggetti promotori il compito di:
 - a) favorire l'attivazione dell'esperienza di tirocinio supportando il soggetto ospitante e il tirocinante nella fase di avvio e nella gestione delle procedure amministrative;
 - b) fornire un'informativa preventiva, chiara e trasparente, circa la disciplina applicabile al tirocinio, a cui il soggetto ospitante dovrà attenersi;
 - c) individuare un tutor del soggetto promotore per il tirocinante;
 - d) provvedere alla predisposizione del PFI, alla stesura del Dossier individuale del tirocinante e al rilascio dell'Attestazione finale;
 - e) promuovere il buon andamento dell'esperienza di tirocinio attraverso un'azione di presidio e monitoraggio;
 - f) segnalare al soggetto ospitante l'eventuale mancato rispetto degli obiettivi contenuti nel PFI e delle modalità attuative del tirocinio, nonché segnalare ai competenti servizi ispettivi i casi in cui vi siano fondati motivi per ritenere che il tirocinante venga adibito ad attività non previste dal PFI o comunque svolga attività riconducibile ad un rapporto di lavoro;

- g) vigilare affinché siano garantite (o garantire esso stesso, se previsto dalla Convenzione) le coperture assicurative al tirocinante nei riguardi degli infortuni sul lavoro (presso l'INAIL) e della responsabilità civile verso i terzi (con idonea compagnia assicuratrice), nonché la valutazione dei rischi specifica per i minorenni;
- h) presidiare e monitorare la qualità dell'esperienza e dell'apprendimento nel tirocinio e valutare le caratteristiche d'idoneità al tirocinio del soggetto ospitante.

Art. 2.3 **Soggetti ospitanti**

I soggetti ospitanti sono le persone fisiche o giuridiche, di natura pubblica o privata, presso i quali viene realizzato il tirocinio: imprese, fondazioni, associazioni, studi professionali, enti pubblici, liberi professionisti, piccoli imprenditori anche senza dipendenti.

Art. 2.3.1 **Presupposti di attivazione del tirocinio**

1. Il soggetto ospitante deve essere in regola con:
 - a) la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - b) l'applicazione del CCNL di riferimento, sottoscritto dalle Organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative;
 - c) l'applicazione della normativa di cui all'art. 1 della Legge n. 68/1999 e successive modifiche apportate.
2. Il soggetto ospitante non deve avere procedure di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, per attività equivalenti a quelle del tirocinio, nella medesima unità operativa, salvo il caso in cui ci siano accordi con le organizzazioni sindacali che prevedono tale possibilità.
3. Il soggetto ospitante che ha in corso contratti di solidarietà di tipo "espansivo" può attivare tirocini.
4. Fatti salvi i licenziamenti per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo e fatti salvi specifici accordi sindacali, è vietato ospitare tirocinanti per lo svolgimento di attività equivalenti a quelle per le quali si è avuto, nella medesima unità operativa e nei 12 mesi precedenti:
 - licenziamento per giustificato motivo oggettivo;
 - licenziamenti collettivi;
 - licenziamento per superamento del periodo di comperto;
 - licenziamento per mancato superamento del periodo di prova;
 - licenziamento per fine appalto;
 - risoluzione del rapporto di apprendistato per volontà del datore di lavoro al termine del periodo formativo.
5. È vietato, altresì, attivare tirocini in presenza di procedure concorsuali, salvo il caso in cui ci siano accordi con le organizzazioni sindacali che prevedono tale possibilità.
6. Per poter attivare nuovi tirocini, il soggetto ospitante, rispetto ai tirocini avviati e conclusi nei 24 mesi precedenti, deve aver provveduto ad assumere con un contratto di lavoro subordinato della durata di almeno 6 mesi (nel caso di part time, esso deve essere almeno pari al 50% delle ore settimanali previste dal contratto collettivo applicato dal soggetto ospitante) almeno 1/3 dei tirocinanti stessi.

I tirocini interrotti anticipatamente vanno considerati come conclusi se l'interruzione interviene dopo che sia trascorsa almeno la metà del periodo inizialmente previsto nel progetto formativo, rilevabile dalla Comunicazione Obbligatoria.

Art. 2.3.2

Condizioni di attivazione

1. Il tirocinio deve essere svolto in coerenza con gli obiettivi formativi previsti nel PFI.
2. Il tirocinio non può essere utilizzato per tipologie di attività lavorative per le quali non sia necessario un periodo formativo.
3. I tirocinanti non possono:
 - a) ricoprire ruoli o posizioni proprie dell'organizzazione del soggetto ospitante;
 - b) sostituire i lavoratori subordinati nei periodi di picco delle attività;
 - c) sostituire il personale in malattia, maternità o ferie.
4. Il tirocinio non può essere attivato nell'ipotesi in cui il tirocinante, nei due anni precedenti all'attivazione del tirocinio, abbia svolto, presso il soggetto ospitante, un'attività lavorativa a qualunque titolo oppure un progetto di Servizio Civile oppure una Borsa lavoro o altra misura di riqualificazione e/o reinserimento lavorativo.
5. Ciascun tirocinante può svolgere un unico tirocinio presso lo stesso soggetto ospitante, indipendentemente dal profilo professionale e dal progetto formativo. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai tirocini estivi (art. 4.1), ai tirocini per minori in dispersione scolastica (art. 4.2) e ai tirocini a favore di soggetti in condizioni di svantaggio (art.2.1, comma 1, lettera f).

Art. 2.3.3

Adempimenti del soggetto ospitante

Spetta al soggetto ospitante garantire lo svolgimento del tirocinio in coerenza con gli obiettivi previsti nel PFI; in particolare il soggetto ospitante deve:

- a) stipulare la Convenzione con il soggetto promotore e collaborare con lo stesso e con il tirocinante alla definizione del PFI;
- b) comunicare tempestivamente al soggetto promotore e al tirocinante ogni variazione che intervenga sui presupposti e sulle condizioni di attivazione del tirocinio;
- c) trasmettere tempestivamente al soggetto promotore ogni comunicazione inerente alla gestione del tirocinio, comprese quelle, eventuali, di interruzione, sospensione ed infortuni;
- d) designare un tutor del soggetto ospitante, individuato tra i propri lavoratori in possesso di competenze professionali adeguate e coerenti con il PFI, con funzioni di affiancamento al tirocinante sul luogo di lavoro;
- e) garantire, nella fase di avvio del tirocinio, un'adeguata informazione e formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.lgs. 81/2008. Al tirocinante deve essere inoltre garantita, se prevista, la sorveglianza sanitaria ai sensi dell'art. 41 del medesimo decreto;
- f) garantire, se previsto dalla Convenzione, le coperture assicurative di cui al successivo art. 3.10;
- g) mettere a disposizione del tirocinante tutte le attrezzature, strumentazioni ed equipaggiamenti idonei e necessari allo svolgimento delle attività assegnate;
- h) assicurare la realizzazione del percorso di tirocinio secondo quanto previsto dal progetto;

- i) collaborare alla progressiva stesura del Dossier individuale del tirocinante, nonché al rilascio dell'Attestazione finale.

Art. 2.3.4

Soggetto ospitante multi-localizzato

1. Ai sensi del Decreto Legge n. 76/2013, convertito con modificazioni dalla Legge n. 99/2013, in relazione alle specifiche caratteristiche dei tirocini, sia in termini di finalità che di modalità organizzative, in caso di soggetto ospitante multi-localizzato e quindi anche di pubblica amministrazione con più sedi territoriali, in diverse Regioni e Province autonome, il soggetto ospitante ha la facoltà di scegliere la presente regolamentazione qualora abbia nel territorio della Regione Marche, una sede legale o operativa.
2. In tal caso è obbligo del soggetto ospitante comunicare alla Regione Marche la scelta operata, con la precisazione che il computo, di cui al successivo art. 2.3.5, si effettua con riferimento all'unità operativa nella quale viene attivato il tirocinio.
3. La scelta effettuata dall'ente ospitante deve essere indicata nella Convenzione in modo da agevolare le consequenziali e necessarie attività ispettive e di accertamento.
4. Nell'ipotesi in cui il periodo di tirocinio si svolge in parte in una Regione, in parte in altra Regione, si applica la disciplina regionale della sede considerata prevalente.

Art. 2.3.5

Limiti numerici e premialità

1. Il numero di tirocini attivabili contemporaneamente è in proporzione alle dimensioni dell'unità operativa (sede di svolgimento del tirocinio) del soggetto ospitante, nei limiti di seguito indicati:
 - a) 1 tirocinante per liberi professionisti, piccoli imprenditori, società ove il titolare o i soci prestano in modo continuativo l'attività a favore della società senza dipendenti, e unità operative da 0 a 5 dipendenti, a tempo indeterminato o a tempo determinato, purché la data di inizio del contratto (TD) sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza posteriore alla data di fine del tirocinio;
 - b) 2 tirocinanti per le unità operative da 6 a 20 dipendenti a tempo indeterminato o a tempo determinato, purché la data di inizio del contratto (TD) sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza posteriore alla data di fine del tirocinio;
 - c) dieci per cento (10%) di tirocini per le unità operative con più di 20 dipendenti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, purché la data di inizio del contratto (TD) sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza posteriore alla data di fine del tirocinio. Il calcolo è effettuato applicando l'arrotondamento all'unità superiore.
2. È prevista una premialità per i soggetti ospitanti che hanno unità operative con più di 20 dipendenti a tempo indeterminato. Per questi, l'attivazione di nuovi tirocini, oltre la quota di contingentamento di cui alla lettera c) sopra prevista, è subordinata alla stipula di un contratto di lavoro subordinato della durata di almeno 6 mesi (nel caso di part time, esso deve essere almeno pari al 50% delle ore settimanali previste dal contratto collettivo applicato dal soggetto ospitante), come di seguito riportato:
 - 1 tirocinio se hanno assunto almeno il 20% dei tirocinanti attivati nei 24 mesi precedenti;
 - 2 tirocini se hanno assunto almeno il 50% dei tirocinanti attivati nei 24 mesi precedenti;
 - 3 tirocini se hanno assunto almeno il 75% dei tirocinanti attivati nei 24 mesi precedenti;

- 4 tirocini se hanno assunto il 100% dei tirocinanti attivati nei 24 mesi precedenti.
I tirocini attivati come sopra indicato non si computano ai fini della quota di contingentamento.

3. Dalla base di calcolo del numero dei lavoratori dipendenti in organico presso il soggetto ospitante sono esclusi gli apprendisti.
4. Non concorrono alla determinazione dei limiti di contingentamento di cui al comma 1 i tirocini curriculari, i tirocini estivi (di cui all'art. 4.1), i tirocini per minori in dispersione scolastica (di cui all'art. 4.2) e i tirocini in favore dei soggetti disabili (di cui all'art. 2.1, comma 1, lettera e) o in condizioni di svantaggio (art.2.1, comma 1, lettera f).

Art. 2.4

Tutoraggio

Per ogni tirocinio sono individuati un tutor responsabile didattico ed organizzativo dell'attività, messo a disposizione dal soggetto promotore, e un tutor responsabile del tirocinio scelto dal soggetto ospitante. I tutor sono chiamati a collaborare e sono responsabili, ciascuno per la propria parte, del buon esito del tirocinio.

Art. 2.4.1

Funzioni del tutor e competenze richieste

1. Il tutor indicato dal soggetto promotore svolge le seguenti funzioni:
 - a) analizza il bilancio delle competenze del tirocinante ed individua gli obiettivi formativi;
 - b) collabora con il soggetto ospitante e di comune accordo con il tirocinante nell'elaborazione del PFI;
 - c) coordina l'organizzazione e programma il percorso di tirocinio;
 - d) monitora l'andamento del tirocinio a garanzia del rispetto di quanto previsto nel PFI e con l'obiettivo di assicurare la soddisfazione da parte del tirocinante e del soggetto ospitante;
 - e) collabora, sulla base degli elementi forniti dal tirocinante e dal soggetto ospitante, alla redazione del Dossier individuale e alla predisposizione dell'Attestazione finale;
 - f) acquisisce dal tirocinante elementi in merito agli esiti dell'esperienza svolta, con particolare riferimento ad una eventuale prosecuzione del rapporto con il soggetto ospitante, ove questo sia diverso da una Pubblica Amministrazione;
 - g) valuta l'efficacia formativa del tirocinio e fornisce elementi utili alla certificazione delle competenze.
2. Ogni tutor del soggetto promotore può accompagnare fino ad un massimo di venti (20) tirocinanti contemporaneamente. Tale limite non è previsto per i soggetti promotori che attivino tirocini con medesime finalità formative presso il medesimo soggetto ospitante. La presente disposizione non si applica ai dipendenti della P.A.
3. La Regione Marche può prevedere limiti diversi con riguardo a tirocini finanziati attraverso appositi Avvisi pubblici.
4. Il soggetto ospitante nomina un tutor didattico organizzativo che è il responsabile dell'inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutto il periodo previsto dal PFI.
5. Il tutor del soggetto ospitante deve possedere adeguata esperienza professionale necessaria a garantire il raggiungimento degli obiettivi del tirocinio.

6. Ogni tutor del soggetto ospitante può accompagnare fino ad un massimo di tre (3) tirocinanti contemporaneamente. In caso di assenza prolungata del tutor, il soggetto ospitante è tenuto a individuare un sostituto dotato di requisiti analoghi a quelli del tutor sostituito. Tale variazione deve essere formalmente comunicata al tirocinante e al soggetto promotore.

7. Il tutor indicato dal soggetto ospitante svolge le seguenti funzioni:
 - a) è responsabile della funzione di accompagnamento, favorisce l'inserimento del tirocinante, ne facilita gli apprendimenti e presidia in itinere il corretto svolgimento del tirocinio;
 - b) promuove e supporta lo svolgimento delle attività, ivi inclusi i percorsi formativi del tirocinante secondo quanto previsto nel PFI, anche coordinandosi con altri lavoratori del soggetto ospitante;
 - c) aggiorna la documentazione relativa al tirocinio (registri, etc.) per la sua intera durata;
 - d) collabora attivamente alla composizione del Dossier individuale, nonché alla predisposizione dell'Attestazione finale.

8. Il tutor del soggetto promotore e il tutor del soggetto ospitante collaborano per:
 - a) definire condizioni organizzative favorevoli alla realizzazione del tirocinio;
 - b) garantire il monitoraggio dello stato di avanzamento del percorso formativo del tirocinante attraverso modalità di verifica in itinere e a conclusione dell'intero processo;
 - c) garantire il processo di tracciabilità, la documentazione e l'attestazione dell'attività svolta dal tirocinante.

Art. 3

MODALITÀ DI ATTIVAZIONE

1. I tirocini sono regolati da apposita Convenzione fra il soggetto promotore ed il soggetto ospitante, come definiti, rispettivamente, negli artt. 2.2 e 2.3, e sono attuati secondo un Progetto Formativo Individuale sottoscritto anche dal tirocinante.
2. I tirocinanti e i soggetti ospitanti si avvalgono di un soggetto promotore, liberamente scelto, ai fini della stipula della Convenzione.
3. Un medesimo soggetto non può fungere, in relazione allo stesso tirocinio, da soggetto promotore e da soggetto ospitante.
4. La competente struttura regionale approva con decreto i modelli di Convenzione e di Progetto Formativo Individuale cui fare riferimento.
5. Per l'attivazione dei tirocini che hanno sede di svolgimento nella Regione Marche è utilizzata la procedura di gestione informatizzata regionale dedicata, a partire dalla data di adozione dei relativi decreti attuativi.

Art. 3.1

Convenzione

1. La Convenzione, predisposta sulla base del modello definito dalla struttura regionale competente, è sottoscritta dai rappresentanti legali, o dai loro delegati, del soggetto promotore e del soggetto ospitante e potrà riguardare la realizzazione di una pluralità di tirocini anche con finalità diverse.
2. La Convenzione deve prevedere i diritti e i doveri di ciascuna delle parti coinvolte, le regole di svolgimento del tirocinio, le misure in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e le disposizioni in merito all'indennità di partecipazione.
3. Alla Convenzione dovrà essere associato un Progetto Formativo Individuale per ogni tirocinio, contenente l'indicazione degli obiettivi formativi previsti.
4. La Convenzione ha una durata massima di trentasei (36) mesi.

Art. 3.2

Progetto Formativo Individuale

1. Il Progetto Formativo Individuale, predisposto sulla base del modello definito dalla struttura regionale competente, è sottoscritto dai rappresentanti legali, o dai loro delegati, del soggetto promotore e del soggetto ospitante, dai tutor loro indicati e dal tirocinante. Nel caso di tirocini attivati a favore di soggetti minorenni, il PFI deve essere firmato da entrambi i genitori o da chi ne esercita legalmente la potestà parentale o tutelare.
2. Il PFI deve contenere i dati dei soggetti interessati (tirocinante, soggetto promotore e ospitante) e dei tutor, gli obiettivi e gli elementi descrittivi del tirocinio, la sede, le attività e le modalità di svolgimento, la durata (con

l'indicazione delle ore giornaliere e settimanali in coerenza con il contratto collettivo applicato dal soggetto ospitante), l'importo mensile lordo dell'indennità di partecipazione e le garanzie assicurative.

3. Gli obiettivi formativi e le attività da inserire nel PFI, che debbono tener conto delle conoscenze, abilità e competenze già possedute dal tirocinante, dovranno trovare rispondenza nelle Unità di Competenza (UdC), Aree di Attività (AdA) e Risultati attesi di cui ai Repertori dei profili professionali regionale e/o nazionale e agli standard loro associati.
4. Le attività indicate nel PFI costituiscono la base per tracciare, anche in itinere, l'esperienza di tirocinio mediante la raccolta di evidenze documentali nel Dossier individuale e nel Libretto formativo del cittadino (LFC), secondo le modalità previste dalla Regione Marche.
5. Limitatamente ai tirocini attivati a favore di soggetti disabili o in condizione di svantaggio o di minori in dispersione scolastica può essere previsto lo svolgimento di attività elementari connotate da compiti generici.

Art. 3.3

Sede e spostamenti

1. La sede di svolgimento del tirocinio deve essere indicata nel progetto formativo e determina la validità delle coperture assicurative e dei controlli che possono essere effettuati dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro. La sede in cui è svolto il tirocinio deve essere operativa con un orario di lavoro tale da permettere di ospitare il tirocinante per le ore settimanali previste dal progetto.
2. Gli spostamenti sono consentiti solo se funzionali al raggiungimento degli obiettivi del PFI. Durante tali spostamenti il tirocinante deve essere sempre affiancato dal tutor o da altro incaricato del soggetto ospitante e, in ogni caso, non deve guidare i propri mezzi, né quelli dell'azienda.

Art. 3.4

Durata

1. La durata del tirocinio è concordata tra soggetto promotore, soggetto ospitante e tirocinante. Essa è diversificata a seconda delle conoscenze, abilità e competenze da acquisire e deve essere congrua rispetto agli obiettivi formativi specificati nel PFI in considerazione:
 - a) dello specifico profilo professionale e delle finalità del progetto formativo;
 - b) delle condizioni di ingresso del tirocinante espresse in termini di titoli di istruzione, qualificazioni professionali, esperienze pregresse nonché eventuali documenti di validazione posseduti dal destinatario;
 - c) dei risultati attesi al termine del tirocinio espressi come Unità di Competenza obiettivo.
2. La durata del tirocinio, comprensiva delle eventuali proroghe, non può essere superiore a:
 - a) 3 mesi per i tirocini estivi (art. 4.1);
 - b) 6 mesi per i tirocini a favore dei soggetti di cui all'art 2.1, comma 1, lettere a), b), c), d);
 - c) 12 mesi per i tirocini a favore dei soggetti in condizione di svantaggio (di cui all'art 2.1, comma 1, lettera f) e dei minori in dispersione scolastica (di cui all'art 4.2);
 - d) 18 mesi per i tirocini a favore dei soggetti di cui all'art 2.1, comma 1, lettera e).
3. La durata del tirocinio non può essere inferiore a 2 mesi ad eccezione dei tirocini estivi, per i quali la durata minima è di 14 giorni.

Art. 3.5
Sospensione

1. Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio per maternità, infortunio o malattia di lunga durata, intendendosi per tali quelli che si protraggono per una durata pari o superiore a 30 giorni solari consecutivi.
2. Il tirocinio può inoltre essere sospeso per i periodi di chiusura aziendale della durata di almeno 15 giorni solari consecutivi.
3. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio secondo i limiti massimi precedentemente indicati.

Art. 3.6
Interruzione

1. Il tirocinante può interrompere il tirocinio dandone motivata comunicazione scritta al tutor del soggetto ospitante e al tutor del soggetto promotore.
2. Il tirocinio può essere interrotto, altresì, dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore in caso di gravi inadempienze da parte di uno dei soggetti coinvolti ovvero in caso di impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi indicati nel PFI.

Art. 3.7
Proroga

La richiesta di proroga, fatto salvo il rispetto della durata massima del tirocinio indicata nel precedente art. 3.4, deve essere adeguatamente motivata e, laddove necessario, contenere un'integrazione del PFI. Essa è valutata dal soggetto promotore ed è concordata con il soggetto ospitante ed il tirocinante in coerenza con gli obiettivi formativi e con i risultati già raggiunti.

Art. 3.8
Orari e impegni settimanali

1. Il numero delle ore settimanali non potrà superare l'orario settimanale previsto dal contratto o accordo collettivo applicato dal soggetto ospitante, ad eccezione dei tirocini estivi (art 4.1) e dei tirocini per minori in dispersione scolastica o svantaggiati (art 4.2), per i quali il numero delle ore settimanali non può essere superiore a 25 (venticinque).
2. Il tirocinio dovrà svolgersi in fascia diurna. Qualora l'orario ricada, per intero o parzialmente, nella fascia compresa tra le ore 22 e le 6 può essere prevista una deroga solo ed esclusivamente se la tipologia dell'attività e la specifica organizzazione del lavoro non consentano lo svolgimento dell'esperienza di tirocinio in fascia diurna ovvero si tratti di una professione la cui attività lavorativa si svolge prevalentemente di notte, ferme restando le disposizioni sulla tutela dei minori e delle lavoratrici madri in materia di orario di lavoro. In ogni caso la deroga al divieto di svolgimento del tirocinio in orario notturno, non potrà essere concessa ai tirocinanti minorenni.

3. Il tirocinante ha diritto ad almeno un giorno di riposo settimanale, che, salvo casi particolari, è la domenica. Se il riposo viene stabilito in altri giorni della settimana, tale scelta deve essere motivata nel PFI.
4. Non è consentito lo svolgimento del tirocinio durante le festività previste in calendario e nei giorni corrispondenti alle festività locali relative al Santo Patrono.

Art. 3.9

Modalità remota

1. Lo svolgimento del tirocinio in modalità remota può essere ammesso fino al 40% dell'orario settimanale e al verificarsi delle seguenti condizioni:
 - che le attività previste nel progetto formativo possano aver luogo al di fuori della sede aziendale e nel domicilio del tirocinante;
 - che tale modalità sia prevista dall'organizzazione del lavoro del soggetto ospitante per lo svolgimento di attività equivalenti e consenta di assicurare efficacemente il raggiungimento degli obiettivi previsti nel progetto formativo;
 - che al tirocinante sia garantita un'adeguata assistenza da parte del tutor aziendale;
 - che al tirocinante vengano messe a disposizione, ove non già in suo possesso, adeguate attrezzature tecniche e informatiche e garantiti gli accessi a reti aziendali o gestionali, senza alcun aggravio economico a suo carico;
 - che siano previste modalità di affiancamento e monitoraggio sui lavori assegnati al tirocinante;
 - che sia attivata specifica copertura assicurativa per rischi connessi all'esecuzione dell'attività presso il domicilio del tirocinante.
2. Il ricorso a questa modalità di svolgimento del tirocinio può avvenire solo previo accordo di tutte le parti (soggetto promotore, soggetto ospitante e tirocinante) e deve essere esplicitato nel progetto formativo, con l'individuazione puntuale delle competenze acquisibili a distanza, delle mansioni che possono essere svolte da remoto e delle modalità operative.
3. In caso di svolgimento del tirocinio in modalità remota, è compito del soggetto ospitante assicurare la costante disponibilità del tutor aziendale all'assistenza tramite adeguata tecnologia.

Art. 3.10

Garanzie assicurative

1. Il soggetto promotore è tenuto a garantire il rispetto dell'obbligo assicurativo in favore del tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, oltre che per la responsabilità civile verso i terzi con idonea compagnia assicuratrice. La Convenzione può prevedere che l'obbligo assicurativo venga assolto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore. La copertura assicurativa deve comprendere anche eventuali attività svolte dal tirocinante al di fuori della sede di svolgimento, purché previste nel PFI.
2. La Regione Marche può assumere a proprio carico gli oneri connessi a dette coperture assicurative. Nel caso in cui il soggetto promotore sia una Pubblica Amministrazione, nelle relative Convenzioni si definiscono le modalità attraverso le quali il soggetto ospitante potrà eventualmente assumere a suo carico l'onere delle coperture assicurative.

Art. 3.11
Comunicazioni Obbligatorie

I tirocini extracurricolari di cui al presente atto sono soggetti alla Comunicazione Obbligatoria (UNILAV) da parte del soggetto ospitante, prevista dall'art.9 bis comma 2, del D.L. n. 510/1996 (Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale), convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 novembre 1996, n. 608 e ss.mm.ii.

Ai sensi dell'art. 19, comma 3, del D.Lgs. 276/2003 la mancata comunicazione comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria.

Art. 3.12
Indennità

1. Per lo svolgimento del tirocinio, è corrisposta al tirocinante un'indennità mensile, minima, di Euro 600. Salvo diversa indicazione prevista dalla Convenzione o dal PFI, l'indennità è a carico del soggetto ospitante.
2. L'indennità mensile è erogata per intero a fronte di una partecipazione al tirocinio pari o superiore al 75% delle ore da svolgersi nel mese. Qualora la partecipazione sia inferiore al 75% su base mensile, l'indennità di partecipazione può essere ridotta proporzionalmente, salvo conguaglio finale al raggiungimento della soglia effettiva del 75% sull'intero periodo di tirocinio.
3. L'indennità di partecipazione non è dovuta nel periodo di sospensione del tirocinio.
4. Nel caso di tirocini in favore di lavoratori sospesi o di soggetti comunque percettori di forme di sostegno al reddito in quanto fruitori di ammortizzatori sociali, il tirocinante ha diritto alla corresponsione dell'indennità, cumulabile con l'ammortizzatore percepito, fino all'importo minimo di cui al comma 1. È comunque riconosciuta la facoltà di erogare al tirocinante un'indennità di partecipazione anche oltre tale importo, fermi restando i limiti della normativa vigente e nel rispetto di quanto stabilito in merito dall'INPS.
5. Dal punto di vista fiscale l'indennità corrisposta al tirocinante è considerata quale reddito assimilato a quelli di lavoro dipendente (art. 50, D.P.R. n. 917/1986 TUIR). Rimane, dal punto di vista giuridico, la non configurabilità della partecipazione al tirocinio quale attività lavorativa; tale partecipazione, infatti, nonché la percezione dell'indennità di partecipazione, non comporta la perdita dello stato di disoccupazione eventualmente posseduto dal tirocinante.
6. Sono applicabili le previsioni generali in materia di sanzioni amministrative di cui alla Legge n. 689/1981. Ai sensi dell'art.1, comma 722, della L. n.234/2021, la mancata corresponsione dell'indennità di partecipazione comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria.

Art. 3.13
Attestazioni finali

1. Al termine del tirocinio, sulla base del PFI e del Dossier Individuale, è rilasciata al tirocinante un'Attestazione finale, firmata dal soggetto promotore e dal soggetto ospitante, in conformità al modello che sarà adottato con successivo atto dalla struttura regionale competente. Tale attestazione indica e documenta le attività effettivamente svolte con riferimento alle Aree di Attività contenute nell'ambito della classificazione dei Settori Economico Professionali,

di cui al Decreto Interministeriale del 30 giugno 2015, pertanto agevola la successiva leggibilità e spendibilità degli apprendimenti maturati.

2. Ai fini del rilascio dell'Attestazione finale, il tirocinante deve avere svolto almeno il 75% delle ore previste nel PFI.
3. Sia il Dossier individuale sia l'Attestazione finale costituiscono documentazione utile nell'ambito dei servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 13/2013 e normativa collegata, organizzati nel rispetto delle regolamentazioni degli enti pubblici titolari e con specifico riguardo alle qualificazioni ed alle competenze di rispettiva titolarità ricomprese nel Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali.

Art. 4

DISCIPLINA SPECIFICA

Art. 4.1

Tirocini estivi

1. I Tirocini estivi sono promossi dalle Istituzioni Scolastiche, con riferimento ai propri studenti, durante le vacanze estive nel periodo di sospensione degli studi.
2. Sono rivolti ai giovani di almeno sedici anni che hanno assolto l'obbligo di istruzione e sono regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso un'istituzione scolastica (art. 2.1, comma 3, lettera a).
3. I tirocini estivi hanno fini orientativi e di addestramento pratico anche non direttamente riconducibili al piano di studi e non concorrono al completamento degli obiettivi previsti dal piano stesso.
4. Il tirocinio estivo non può avere durata inferiore a 14 giorni e superiore a 3 mesi. Per i tirocini estivi il numero delle ore settimanali non può essere superiore a 25 (venticinque).
5. In deroga alle condizioni di attivazione di cui all'art. 2.3.2 comma 5, un tirocinante può svolgere fino a due tirocini estivi presso lo stesso soggetto ospitante, purché il progetto formativo dell'anno successivo completi l'acquisizione delle competenze e/o l'esercizio delle attività non svolte nell'anno precedente.

Art. 4.2

Tirocini per minori in dispersione scolastica o svantaggiati

1. Possono essere promossi tirocini extracurricolari a favore di minori di almeno 16 anni che abbiano assolto all'obbligo d'istruzione, segnalati ai Centri per l'Impiego dagli organi competenti, (art. 2.1, comma 3, lettera b), che abbiano abbandonato il percorso scolastico senza aver conseguito un titolo di studio o una qualifica professionale, e che non risultino inseriti in percorsi di apprendistato. Tali tirocini per minori in dispersione scolastica potranno essere promossi solo dai Centri per l'Impiego ai sensi della competenza loro assegnata dal D. Lgs. 76/2005 (art. 5 Vigilanza sull'adempimento del dovere di istruzione e formazione).
2. I tirocini nei confronti di minorenni appartenenti alle categorie di persone svantaggiate di cui all'art. 2.1 comma 1 lettera f.1, presi in carico da una P.A. e affidati ad una Cooperativa Sociale, possono essere attivati solo se gli interessati hanno compiuto 16 anni. Tali tirocini potranno essere promossi solo dalle Cooperative Sociali di tipo A ed iscritte all'albo regionale (ai sensi della L. 381/1991).
3. La progettazione delle azioni formative dei tirocini extracurricolari per minori di cui al presente articolo dovrà avvenire in accordo con le istituzioni interessate e con il supporto di professionalità specifiche.

Art. 5

MONITORAGGIO, CONTROLLI, VIGILANZA E SANZIONI

Art. 5.1

Monitoraggio

La Regione Marche tramite il sistema informativo regionale e il sistema delle comunicazioni obbligatorie, verifica l'accesso allo strumento del tirocinio, promuove il monitoraggio dell'esperienza di tirocinio, verifica e valuta gli esiti anche in termini di inserimenti lavorativi.

Gli esiti del monitoraggio effettuato sono adeguatamente pubblicati e comunicati alla Commissione Regionale Lavoro.

La Regione intende porre particolare attenzione alla rilevazione di eventuali distorsioni e/o strumentalizzazioni nell'uso dell'istituto del tirocinio, con riguardo alle attività svolte, se non conformi al PFI, alle cessazioni anomale, alle mansioni cui i tirocinanti vengono adibiti, alla reiterazione del soggetto ospitante a copertura di specifica mansione, all'impiego di tirocinanti per sostituire personale sospeso/licenziato, all'incidenza dei tirocini non conformi attivati da uno stesso promotore e alla concentrazione dell'attivazione di tirocini in specifici periodi dell'anno.

Art. 5.2

Misure di vigilanza e controllo ispettivo

1. Ferme restando la competenza statale in materia di vigilanza in ordine alla corretta qualificazione dei rapporti di tirocinio e le disposizioni previste in caso di omissione delle comunicazioni obbligatorie e in caso di mancata corresponsione dell'indennità di partecipazione, la Regione Marche, qualora lo ritenga opportuno, promuove misure finalizzate a evitare l'abuso dello strumento del tirocinio, anche attraverso campagne informative e/o formative anche di concerto con le parti sociali.
2. La Regione Marche si impegna a promuovere il corretto utilizzo dello strumento del tirocinio anche mediante la stipula di appositi protocolli di collaborazione con le sedi territoriali dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro nel cui ambito potrà essere regolato il flusso informativo dei provvedimenti sanzionatori adottati. Nello specifico verranno approntate opportune misure atte a favorire il conseguimento delle finalità dello strumento.

Art. 5.3

Disciplina sanzionatoria

1. Per le **violazioni non sanabili**, in particolare nel caso in cui il tirocinio sia attivato senza il rispetto delle condizioni soggettive stabilite negli artt. 2.1 (Destinatari), 2.2 (Soggetti Promotori) , 2.3, 2.3.1 e 2.3.2 (Soggetti Ospitanti, presupposti e condizioni di attivazione), e delle disposizioni degli artt. 2.3.5 (Limiti numerici e Premialità), 3 (Modalità di Attivazione), 3.4 (Durata), 3.10 (Garanzie Assicurative) e 3.11 (Comunicazioni Obbligatorie), sarà comunicata l'intimazione della cessazione del tirocinio da parte del soggetto individuato dalla Regione Marche, e **l'interdizione per 12 mesi, rivolta al soggetto promotore e/o a quello ospitante**, dall'attivazione di nuovi tirocini.
2. Per le **violazioni non ricomprese nel comma 1**, in particolare per i casi di inadempienza dei compiti richiesti ai soggetti promotori e ai soggetti ospitanti e ai rispettivi tutor o di violazioni della Convenzione o del PFI, se la durata residua del tirocinio consente di ripristinare le condizioni per il conseguimento degli obiettivi stabiliti, sarà intimata, da parte del soggetto individuato dalla Regione Marche, la regolarizzazione senza sanzioni. Ove l'intimazione non

venga adempiuta, sarà comunicata **l'intimazione della cessazione del tirocinio e l'interdizione per 12 mesi, rivolta al soggetto promotore e/o a quello ospitante**, dall'attivazione di nuovi tirocini.

3. In tutti i casi di seconda violazione nell'arco di 24 mesi dalla prima interdizione, **l'interdizione successiva avrà durata di 18 mesi.**
4. In tutti i casi di terza o ulteriore violazione nell'arco di 24 mesi dalla prima interdizione, **l'interdizione avrà durata di 24 mesi.** L'interdizione dell'attivazione di nuovi tirocini è disposta nei confronti del soggetto ospitante anche nel caso di riqualificazione del tirocinio in rapporto di lavoro subordinato operata dagli organi di vigilanza dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro.
5. Restano ferme le competenze statali in materia di vigilanza in ordine alla corretta qualificazione dei rapporti di tirocinio e le sanzioni già previste per omissione delle Comunicazioni Obbligatorie sui tirocini e per mancata corresponsione dell'indennità di partecipazione.

Art. 6

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Il presente atto ha efficacia a decorrere dal 01 Marzo 2025.

I tirocini avviati e la cui comunicazione obbligatoria sia stata effettuata prima della data sopra richiamata, restano disciplinati dalla DGR n. 1474/2017, fino alla loro scadenza.

Con successivo decreto dirigenziale saranno adottati gli atti conseguenti in attuazione del presente provvedimento.